

## DECRETO 15 ottobre 1998

Recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

### IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto in particolare l'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, il quale prevede che "con decreto del Ministro della sanita' e' data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto";

Visto il regolamento 8 luglio 1994, n. 557, di recepimento della direttiva 92/115/CEE, che modifica la direttiva 88/344/CEE;

Visto il regolamento 14 marzo 1996, n. 243, di recepimento della direttiva 94/92 che modifica la direttiva 88/344/CEE;

Vista la direttiva 97/60/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Ritenuto di dover provvedere al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 97/60/CE sopra indicata;

Decreta:

**Art. 1** - 1. All'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, come modificato dall'art. 1 dei decreti 8 luglio 1994, n. 557 e 14 marzo 1996, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella parte I, concernente "Solventi da utilizzare rispettando le corrette prassi di fabbricazione per tutti gli usi", e' soppressa la sostanza "acetato di butile";
- b) nella parte II, concernente "Solventi di estrazione e loro condizioni di impiego", le condizioni d'impiego ed i relativi limiti massimi dei residui concernenti l'esano, sono sostituiti dai seguenti:

Nome	Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione)	Limiti massimi dei residui nei prodotti alimentari o nei loro ingredienti
Esano (*)	Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao	1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao
	Preparazione di prodotti a base di protezione sgrassate e di farine sgrassate	10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate
		30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale
	Preparazione di germi di cereali sgrassati	5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati

(\*) Il testo della nota in calce resta invariato.

- c) nella parte III, concernente "Solventi di estrazione e condizioni d'utilizzazione", sono apportate le seguenti modificazioni:

1) e' soppressa la sostanza "1-metilpropan-1-olo" e la relativa quantita' massima di residuo;

2) e' aggiunto, in fine, la sostanza "1,1,1,2-tetrafluoroetano" con la seguente quantita' massima di residuo: 0,02 mg/kg.

**Art. 2** - 1. E' vietata la produzione e commercializzazione dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto a decorrere dal 27 aprile 1999.

2. I prodotti immessi in commercio o etichettati prima della data di cui al comma 1 possono essere commercializzati sino allo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1998

Il Ministro: Bindi

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1998

Registro n. 2 Sanita', foglio n. 101